



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED

AREE PUBBLICHE “C.O.S.A.P.”

INDICE

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Parte I – Disposizioni generali..... | pag. | 1 |
| Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento | pag. | 2 |
| Art. 2 Definizione spazi ed aree pubbliche..... | pag. | 2 |
| Art. 3 Distinzione delle occupazioni | pag. | 2 |
| | | |
| Parte II – Disciplina della concessione..... | pag. | 4 |
| Art. 4 Concessione | pag. | 5 |
| Art. 5 Domanda di occupazione..... | pag. | 5 |
| Art. 6 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione..... | pag. | 7 |
| Art. 7 Pareri..... | pag. | 7 |
| Art. 8 Provvedimento di concessione..... | pag. | 7 |
| Art. 9 Obblighi connessi alla concessione..... | pag. | 8 |
| Art. 10 Rinnovo della concessione..... | pag. | 8 |
| Art. 11 Subentro nella concessione | pag. | 9 |
| Art. 12 Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione | pag. | 9 |
| Art. 13 Decadenza ed estinzione della concessione..... | pag. | 9 |
| | | |
| Parte III – Disciplina del canone di concessione | pag. | 11 |
| Art. 14 Istituzione canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | pag. | 12 |
| Art. 15 Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche..... | pag. | 12 |
| Art. 16 Soggetto tenuto al pagamento del canone..... | pag. | 12 |
| Art. 17 Criteri per la determinazione del canone..... | pag. | 12 |
| Art. 18 Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche | pag. | 13 |
| Art. 19 Valutazione economica delle attività | pag. | 14 |
| Art. 20 Durata dell'occupazione | pag. | 14 |
| Art. 21 Entità dell'occupazione..... | pag. | 15 |
| Art. 22 Tariffa di base..... | pag. | 16 |
| Art. 23 Determinazione del canone..... | pag. | 16 |
| Art. 24 Modalità e termini di pagamento del canone ed annessi..... | pag. | 17 |
| Art. 25 Il responsabile del canone..... | pag. | 18 |
| Art. 26 Attività di controllo | pag. | 18 |
| Art. 27 Riscossione coattiva..... | pag. | 18 |
| Art. 28 Sanzioni ed interessi | pag. | 19 |
| Art. 29 Rimborsi | pag. | 19 |
| | | |
| Parte IV – Disposizioni finali e transitorie | pag. | 20 |
| Art. 30 Coefficiente per la valutazione economica delle attività non previste all'art. 19 | pag. | 21 |
| Art. 31 Disposizioni transitorie | pag. | 21 |
| Art. 32 Entrata in vigore | pag. | 21 |

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997 disciplina:
 - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
 - d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
 - f) il controllo e le sanzioni.

Articolo 2 – Definizione di spazi ed aree pubbliche ed esclusioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

Articolo 3 – Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti.
 - c) occupazioni abusive ai sensi dell'articolo 4, comma 5, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
 - a) occupazioni di suolo pubblico;

- b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune, nonché le occupazioni effettuate in occasioni di festeggiamenti popolari e manifestazioni culturali, sportive e sociali organizzate anche da partiti o movimenti politici con il patrocinio del Comune.
4. Sono inoltre esclusi dall'assoggettamento al canone, e di conseguenza dal relativo regime concessorio, le seguenti occupazioni di spazi pubblici:
- le occupazioni per passi carrabili;
 - le occupazioni con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili;
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana;
 - le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
5. Sono escluse al solo assoggettamento del canone, le occupazioni temporanee e permanenti, realizzate da Aziende Speciali e consortili alle quali il Comune partecipa.

PARTE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Articolo 4 – Concessione

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono esenti dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*), si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal comune a parcheggio a pagamento;
 - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di concessione (*ambulanti senza posto fisso*), previa concessione verbale dell'ufficio di polizia municipale;
 - c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita concessione scritta rilasciata dall'ufficio di polizia municipale o dal competente servizio.
5. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai precedenti commi 3 e 4, realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 5 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree di cui all'articolo 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di concessione.
2. La domanda di concessione, redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, oltre ai dati indicati alla lettera a) devono essere riportate le generalità del legale rappresentante

che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

- c) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie che si intende occupare con allegata sintetica planimetria;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) l'impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le eventuali variazioni delle modalità e dei giorni dell'occupazione autorizzata.
3. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti:
- a) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare all'atto di concessione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventualmente provvedimento di diniego;
 - b) concessione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 4.1.1968, N. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione.
7. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata non prima di 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, in tempo utile per il rilascio della concessione secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
8. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente, via fax o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

L'ufficio provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 6 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione secondo il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei servizi ed uffici o con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
2. La concessione per l'occupazione è rilasciata o negata dal Responsabile del Servizio, entro i termini indicati nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza :
 - a) la priorità di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.

Articolo 7 – Pareri

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere acquisito a cura del Responsabile di servizio il parere preventivo alla Polizia Municipale;
2. Ove occorra, deve essere acquisito a cura del Responsabile di servizio il parere del settore Lavori Pubblici e/o del settore Urbanistica e Patrimonio.

Articolo 8 – Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è emesso dal responsabile di cui all'art.25 e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dalla amministrazione.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione.

Per le occupazioni temporanee per la realizzazioni di nuovi reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che la concessione temporanea acquisisce automaticamente la natura di permanente;
 - c) La superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizio applicabili;
 - e) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione determinato secondo i criteri previsti nel successivo articolo 23;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 9;

- g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
 - h) l'assunzione a carico del richiedente degli eventuali oneri fiscali.
2. L'atto di concessione può prevedere, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, anche il versamento di un deposito cauzionale infruttifero vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla lettera a) dell'articolo 9).
3. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

Articolo 9 – Obblighi connessi alla concessione

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) seguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dalla amministrazione;
 - f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia la porzione di suolo occupato, evitare inutili intralci alla circolazione e non pregiudicare il diritto di accesso alle proprietà private.

Articolo 10 – Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:
- a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della concessione in scadenza, da presentare negli stessi termini indicati all'articolo 5 comma 7.

Articolo 11 – Subentro nella concessione

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate:

- a) le modalità di occupazione;
- b) le attività indicate nell'atto di concessione originario.

Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica di titolarità.

Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

2. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Articolo 12 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al comune.

3. In entrambe le ipotesi richiamate:

- a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione;
- b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 13 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro i termini fissati nell'apposito avviso di contestazione previsto dal successivo articolo 26, comma 2;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. Per i casi di dichiarata decadenza o estinzione della concessione il canone già assolto non verrà restituito.

PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 14 – Istituzione canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dall’anno 2000 è istituito, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446, il canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuate al precedente articolo 2.

Articolo 15 – Ambito di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone si applica esclusivamente alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per l’esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 19.

Articolo 16 – Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche nell’esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 19.
2. Nel caso di uso comune dell’occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Articolo 17 – Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro importanza, secondo i criteri individuati al successivo articolo 18;
 - b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della concessione, secondo i criteri indicati al successivo articolo 19;
 - c) durata dell’occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 20;
 - d) entità dell’occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 21;
 - e) tariffa base determinata ai sensi del successivo articolo 22.

Articolo 18 – Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Gli spazi ed aree pubbliche del comune sono classificate, in base al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, nelle seguenti categorie:

| categoria | Descrizione | Coefficiente importanza |
|------------------|--|--------------------------------|
| A | Aree e spazi pubblici appartenenti alla categoria "A", come da allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale N° 26 del 16/02/00, esecutiva | 1,0 |
| B | Aree e spazi pubblici appartenenti alla categoria "B", come da allegato B) alla deliberazione di Giunta Comunale N° 26 del 16/02/00, esecutiva | 0,7 |

2. La variazione della classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, determinata secondo i criteri fissati al comma 1, è deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta comunale.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Articolo 19 – Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

| N° | Descrizione attività od occupazione | Coefficiente |
|-----------|---|---------------------|
| 1 | Commercio ambulante posto fisso | 0,56 |
| 2 | Commercio ambulante senza posto fisso | 0,56 |
| 3 | Attività di bar, ristoranti e simili | 0,70 |
| 4 | Vendita / esposizione, da parte di negozianti, di frutta, verdura, ecc. | 0,70 |
| 5 | Vendita / esposizione, da parte di negozianti, di altri prodotti commerciali | 0,70 |
| 6 | Chioschi, edicole e simili | 0,30 |
| 7 | Circhi | 0,05 |
| 8 | Luna park e spettacoli viaggianti | 0,05 |
| 9 | Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc. | 0,56 |
| 10 | Erogazione di pubblici servizi con reti tecnologiche | 1,40 |
| 11 | Metanodotti, gasdotti, oleodotti e simili | 0,30 |
| 12 | Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico | 0,70 |
| 13 | Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico | 0,70 |
| 14 | Parcheggi pubblici a pagamento | 2,40 |
| 15 | Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.) limitatamente alle superfici effettivamente occupate dal singolo espositore su aree coperte | 0,40 |
| 16 | Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.) limitatamente alle superfici effettivamente occupate dal singolo espositore su aree scoperte | 0,40 |
| 17 | Manifestazioni culturali, sportive e simili, realizzate da parte di enti commerciali disciplinati dall'art. 87, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. | 0,50 |
| 18 | Lotterie e pesche di beneficenza effettuate da associazioni senza scopo di lucro. | 0,05 |

Articolo 20 – Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è misurata:
- per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
 - per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
 - per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese;
 - b) per le occupazioni temporanee in rapporto alle ore, considerando per intero le eventuali frazioni di ora, ed ai giorni;
 - c) per le occupazioni abusive, che vengono considerate in tutti i casi temporanee, sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni;
 - d) per le occupazioni temporanee realizzate con parcheggi pubblici a pagamento, in deroga alla precedente lettera b), sulla base dell'unità di misura minima di mezza ora.
3. La durata dell'occupazione incide sulla determinazione del canone secondo i seguenti coefficienti che rilevano i rapporti rispetto l'unità elementare di misura che è l'ora:

| Tipo occupazione in relazione alla durata | Unità di misura | moltiplicatore | Coefficiente |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Occupazione temporanea per ora | Ora | 1 | 1 |
| Occupazione temporanea per giorno | Giorno | 24 | 24 |
| Occupazione permanente per mese | Mese | 15 | 360 |
| Occupazione permanente per anno | Anno | 12 | 4320 |

Articolo 21 – Entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 19 è espressa e determinata in metri quadrati:
2. L'entità dell'occupazione, calcolata con arrotondamento all'unità superiore, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nel nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall'ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.
3. L'entità delle occupazioni riferite alle attività di cui al punto n. 10 del comma 1 del precedente articolo 19 è calcolata in metri quadrati anche nel caso di occupazioni con sviluppo progressivo, in quanto convenzionalmente si considera una larghezza pari a 1 ml.

Articolo 22 - Tariffa base

1. Sulla base dei coefficienti indicati al precedente articolo 20. Comma 3, in relazione alla durata della concessione, le tariffe base per l'applicazione del canone sono determinate come segue:

| Tipo occupazione in relazione alla durata | Unità di misura | moltiplicatore | Coefficiente |
|---|-----------------|----------------|-------------------|
| Occupazione temporanea per ora | Ora | 1 | L. 50 |
| Occupazione temporanea per giorno | Giorno | 24 | L. 1.200 |
| Occupazione permanente per mese | Mese | 15 | L. 18.000 |
| Occupazione permanente per anno | Anno | 12 | L. 216.000 |

Le eventuali modifiche alle tariffe base saranno apportate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in lire 1.500, in relazione al numero di utenti al 1° di gennaio di ciascun anno, con un minimo di £. 1.000.000.
3. L'importo di cui al comma 2, va annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 23 - Determinazione del canone

1. La misura del canone è determinata dal prodotto dei seguenti fattori assumendo quale tariffa base quella oraria:

| articolo | comma | Fattore | codice | segno |
|---|-------|---|----------|----------|
| 22 | 1 | Tariffa base oraria | T | x |
| 18 | | Classificazione degli spazi ed aree pubbliche | C | x |
| 19 | | Valutazione economica dell'attività | V | x |
| 20 | 2 | Durata dell'occupazione | D | x |
| 20 | 3 | Incidenza occupazione permanente / temporanea | I | x |
| 21 | | Superficie concessa oppure occupata di fatto | S | x |
| Canone occupazione spazi ed aree pubbliche = T x C x V x D x I x S | | | | = |

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nel seguente modo:

| articolo | comma | Fattore | codice | segno |
|---|-------|--|----------|----------|
| 22 | 2 | Tariffa base ad utente | U | x |
| 22 | 2 | Numero utenti al 1° gennaio dichiarati dalle aziende | N | x |
| Canone occupazione spazi ed aree pubbliche | | | | = |

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore all'importo di L. 1.000.000.

Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni.

Articolo 24 - Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti possono essere pagati mediante una delle seguenti forme:
 - a) pagamento alla tesoreria comunale;
 - b) pagamento tramite conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria comunale;
 - c) pagamento tramite apposito conto corrente postale intestato al comune per la riscossione del canone OSAP;
 - d) nel caso di affidamento del servizio di riscossione a terzi nelle forme di legge, mediante pagamenti secondo una delle modalità previste dallo stesso concessionario della riscossione;
 - e) direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta - concessione da apposito bollettario previamente vidimato per le occupazioni giornaliere o temporanee o temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati, ect.
2. Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla data del rilascio della concessione e, per le eventuali annualità successive, entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti di importo superiore a Lire 500.000, può essere disposto, su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, da versare entro 10 giorni dalla data del rilascio delle concessione per la prima rata e le successive secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre;
 - b) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - c) per le occupazione in parcheggi pubblici a pagamento, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - d) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.
3. In ogni caso il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione;
4. Il versamento del canone deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.

5. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto all'articolo 26, comma 2.

Articolo 25 - Il responsabile del canone

1. Con provvedimento del Sindaco viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste di parere, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.

Articolo 26 - Attività di controllo

1. Il responsabile del canone, in riferimento alle occupazioni elencate al precedente articolo 19, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) gli eventuali interessi e sanzioni.
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 27 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 28 – Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro gli ulteriori i termini fissati nell'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 26, comma 2, comporta la decadenza della concessione.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 5, si applica la sanzione pecuniaria dal 100 al 200 % del canone dovuto.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs.vo 30.4.1992, N. 285, sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da L. 50.000 a L. 500.000, con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, N. 689.

Articolo 29 – Rimborsi

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia della concessione come regolata dal precedente articolo 12, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.
3. L'eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della concessione è disciplinato dal precedente articolo 12.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30 – Coefficiente per la valutazione economica delle attività non previste all'art. 19

1. Per le occupazioni di cui all'art 3 realizzate su spazi ed aree pubbliche così come definite al precedente articolo 2 e non previste all'art. 19, la Giunta comunale con proprio provvedimento, può stabilire dei coefficienti appropriati nell'ambito di quelli previsti all'art. 19 in relazione alla particolare attività esercitata e loro rilevanza economica nonché tipologia dell'occupazione. Spetta , invece, al Funzionario Responsabile la determinazione del canone .

Articolo 31 – Disposizioni transitorie

1. Le concessioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata:
 - a) nel caso di occupazioni che non prevedono il pagamento del canone OSAP, in modo automatico;
 - b) nel caso di occupazioni che prevedono il pagamento del canone OSAP, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento.
2. I versamenti erroneamente effettuati nell'anno 2000 con causale TOSAP verranno validamente considerati a titolo di pagamento del canone dovuto.
3. Il termine di pagamento del 31 gennaio, per l'anno 2000, di cui all'art. 24, comma 2, viene prorogato al 30 aprile 2000.

Articolo 32 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dell'articolo 96 dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 41, della L. 488/99.



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE “C.O.S.A.P.”

Il presente Regolamento comunale è stato approvato con deliberazione di C.C. n° 5 del 29.02.2000, trasmessa al CO.RE.CO in data 03.03.00 con prot. n° 3560, e da questo presa in carico in data 03.03.00 con prot. n° 2381, che ha abrogato il precedente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la relativa tariffa.

La deliberazione in questione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03.03.00 al 18.03.00.

Nella seduta del 09.03.00 il Co.Re.Co. ha deciso la sospensione del termine dei 30 gg. e ha richiesto la trasmissione di chiarimenti (fax Co.Re.Co. ns. prot. n. 4058 del 10.03.00 e successiva comunicazione Co.Re.Co. ns. prot. 5160 del 24.0300).

Con deliberazione di C.C. n. 19 del 08.06.00, l'Amministrazione com.le si è conformata agli indirizzi del Co.Re.Co. e ha adottato le seguenti modifiche:

- riformulazione dell'art.30 come segue:
“Coefficiente per la valutazione economica delle attività non previste all'art. 19.
Per le occupazioni di cui all'art 3 realizzate su spazi ed aree pubbliche così come definite al precedente articolo 2 e non previste all'art. 19, la Giunta comunale con proprio provvedimento, può stabilire dei coefficienti appropriati nell'ambito di quelli previsti all'art. 19 in relazione alla particolare attività esercitata e loro rilevanza economica nonché tipologia dell'occupazione. Spetta , invece, al Funzionario Responsabile la determinazione del canone;”
- abrogazione del comma 5, dell'art. 24;
- integrazione dell'art. 32, alla fine del comma 1, dopo le parole “...entra in vigore” viene aggiunto: “...a partire dal primo gennaio 2000, in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 41, della L. 488/99.”

Unitamente a tale deliberazione, trasmessa al Co.Re.Co. in data 13.06.00 con prot. n.10701 e da questo presa in carico in data 15.06.00 con prot. n.6452, sono state inviate le delucidazioni relative all'art.23, già anticipate verbalmente.

Il Co.Re.Co., nella seduta del 22.06.00 (nota ns. prot. n. 11719 del 28.06.00), ha preso atto delle deliberazioni di C.C. n. 5 del 29.02.2000 e n. 19 del 08.06.2000.

Tali deliberazioni di C.C. sono divenute esecutive in data 22.06.2000 e sono state ripubblicate per 15 gg. consecutivi dal 23.11.00 al 08.12.00.